

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CAMMINI D'ITALIA

Legge 13 febbraio 2026, n. 24

Titolo

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.

Materie

Turismo - Cultura

Principali previsioni

- Sono valorizzati i cammini, intesi quali percorsi a piedi o con mobilità sostenibile, come itinerari culturali e turistici. I mezzi a motore sono consentiti solo per garantire accessibilità alle persone con disabilità o mobilità ridotta [art. 1].
- È istituita presso il Ministero del turismo una banca dati nazionale dei cammini, con mappa digitale e informazioni utili ai visitatori [art. 2].
- È istituita presso il Ministero del turismo una cabina di regia nazionale per coordinare le politiche sui cammini [art. 3].
- È istituito un tavolo permanente di consultazione presso il Ministero del turismo [art. 4].
- La cabina di regia prepara un programma nazionale triennale per lo sviluppo e la promozione dei cammini, che stabilisce priorità di intervento e definisce una strategia unitaria di promozione [art. 5].

Iniziativa

Parlamentare

Lecture e testi

I lettura

S.562

C.1805

II lettura

S. 562-B

Durata dell'esame parlamentare

Dal 23 febbraio 2023 al 10 febbraio 2026

(2 anni, 11 mesi e 18 giorni)

Ulteriori profili d'interesse

- La proposta di legge, al voto finale, è stata approvata all'unanimità da entrambe le Camere.

A cura di Chiara Sagone
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale - Università di Catania